



COMUNE DI TRAMONTI  
PROVINCIA DI SALERNO

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPRESA AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'**

1. Il Comune di Tramonti (SA), perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità, utilizza le riprese audio video delle sedute consiliari e promuove la loro diffusione, nell'ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione in streaming delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale di Tramonti (SA). Le indicazioni di accesso saranno diffuse attraverso i normali strumenti di comunicazione (albo pretorio, sito web, etc...).
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

### **ART. 2 – MODALITA' DI RIPRESA**

1. Il Comune procede direttamente, con mezzi od impianti propri o attraverso proprio incaricato esterno, alla registrazione audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale.
2. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari devono essere trasmesse per intero. Salvo quanto previsto al successivo art. 4, non sono ammesse riprese e trasmissioni parziali e gli interventi devono essere trasmessi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.
3. È vietata ogni forma di commercializzazione del materiale trasmesso, da chiunque sia effettuata.
4. Al termine delle riprese le registrazioni vengono conservate su supporto informatico, nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al CAD (Codice Amministrazione Digitale) in materia di archivio informatico e sono quindi distrutte a cura del Responsabile del trattamento dati nei termini temporali stabiliti.
5. Nei confronti delle videoregistrazioni non è esercitabile il diritto di accesso in quanto non

costituenti documento amministrativo.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale può comunque concedere l'accesso alle riprese conservate in archivio, per esclusive ragioni di studio e di ricerca, previa motivata richiesta.

#### **ART. 3 – COMPETENZA IN MATERIA DI RIPRESE AUDIO-VIDEO**

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio.
2. Le telecamere preposte alla ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo da evitare che il pubblico venga inquadrato, limitandosi a riprendere lo spazio riservato al Consiglio comunale.
3. Il Presidente del Consiglio:
  - a) ha l'obbligo di fornire, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini nonché l'avvertenza di rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali; all'uopo verranno affissi avvisi chiari e sintetici, indicanti l'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione sui canali comunicativi di cui sopra, all'accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa, al fine di informare i partecipanti, ivi compresi gli eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza;
  - b) invita, all'inizio di ogni seduta, tutti i Consiglieri - ed eventuali altri soggetti autorizzati ad intervenire nella seduta - ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele al fine di tutelare l'altrui diritto alla riservatezza;
  - c) ha facoltà di togliere la parola all'interveniente, ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive in caso di disordini in aula e di violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali;
  - d) dispone la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive qualora nell'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta, ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale, che richiedano l'esplicito riferimento a dati personali, per impedire la successiva diffusione del materiale.

#### **ART. 4 – PRIVACY E TUTELA DEI DATI SENSIBILI**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" l'art. 9, comma 1, del GDPR 2016/679 dispone che: "sono assolutamente vietate le riprese audiovisive relative a discussioni consiliari che hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute, dati giudiziari o altri dati personali sensibili ai sensi della legge vigente in materia di tutela della privacy".
2. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

#### **ART. 5 – GESTIONE DEI DISSERVIZI**

1. I lavori del Consiglio dovranno procedere e non potranno essere interrotti qualora si verificasse un mal funzionamento del sistema di ripresa audiovisivo.

2. Il Presidente del Consiglio, in questi casi, dovrà attivarsi nel più breve tempo possibile al fine di consentire il ripristino dell'operatività.

#### **ART. 6 – NORME DI RINVIO**

3. Le norme del presente regolamento integrano, senza sostituire, le altre disposizioni di legge in materia di tutela del diritto alla riservatezza e tutela del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ss.mm. e ii.

#### **ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE**

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.